



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice

Esaminati gli atti del procedimento civile di primo grado recante n. R.G.6534 /2021 , avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di beni immobili ed incardinato in forza di ordinanza emessa nell'ambito della procedura espropriativa n. 34/2015;

preso atto della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito della procedura esecutiva e della relazione integrativa depositata nell'ambito del giudizio di divisione;

ritenuto di dover delegare a un professionista delegato il compimento delle operazioni di vendita e la predisposizione del progetto di divisione, ai sensi degli artt. 788 e 790, comma 1, c.p.c.;

DISPONE

darsi corso allo scioglimento della comunione esistente relativamente al seguente bene immobile Foglio 109 p.lla 396 subb 1 e 2;

ORDINA

la vendita dell'immobile oggetto della disciolta comunione da eseguirsi in modalità sincrona mista;

DELEGA

l'avv. Disanti Fausta il compimento delle operazioni di vendita e la formazione del progetto di divisione, ai sensi degli artt. 788, 790 e 791 c.p.c.;

STABILISCE

le seguenti direttive per lo svolgimento delle operazioni delegate:

dopo aver controllato, preliminarmente, la completezza dei documenti di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. – segnalando immediatamente a questo giudice quelli mancanti o inidonei e verificando la titolarità dei beni pignorati in capo al soggetto esecutato nonché l'insussistenza di trascrizioni pregiudizievoli ostative alla vendita – il notaio delegato provvederà:

1) a determinare il valore dell'immobile a norma dell'art. 568 primo comma c.p.c., tenendo conto del prezzo di vendita indicato nella relazione redatta dall'esperto nominato dal Giudice ai sensi dell'art. 569, primo comma, c.p.c. e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 *bis*, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; nell'ipotesi in cui il professionista delegato dovesse ritenere, anche sulla base delle predette note, di discostarsi dal valore dell'immobile, così come determinato dall'esperto nominato dal giudice, dovrà indirizzare al G.I. una nota in cui evidenzia specificatamente le ragioni per cui intende individuare un diverso valore dell'immobile stesso;

2) redigere ed a pubblicare secondo le disposizioni che seguono l'avviso di vendita avvalendosi ai fini della sua predisposizione, ove necessario, dell'ausilio dell'esperto designato d'ufficio *ex art.* 568 c.p.c. per



eventuali chiarimenti ai fini della descrizione materiale del lotto/i e verificando, ove occorrente sulla base della tipologia di immobile, la sussistenza della attestazione di prestazione energetica provvedendo, in caso di mancanza della stessa, a darne atto nell'avviso di vendita;

3) acquisire certificato di destinazione urbanistica aggiornato alla data della pubblicazione dell'avviso di vendita, ove quello in atti sia scaduto;

4) a fissare il termine *ex art. 571 c.p.c.* (non inferiore a novanta giorni, né superiore a centoventi giorni dalla predisposizione dell'avviso di vendita) per il deposito telematico ed analogico delle domande di partecipazione da effettuarsi entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello della vendita;

5) a determinare le modalità ed il termine entro il quale dovrà essere prestata la cauzione nella misura di un decimo del prezzo proposto dall'offerente;

6) a notificare copia dell'avviso di vendita alle parti (esecutato e creditori), ai creditori iscritti non intervenuti, all'eventuale coniuge comproprietario non debitore (se trattasi di bene in comunione legale) ed al debitore originario (se trattasi di procedura *ex art. 603 c.p.c.*);

7) invitare le parti e gli offerenti a partecipare telematicamente ovvero analogicamente il giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, onde procedere alla deliberazione sull'offerta a norma dell'*art. 572 c.p.c.* e all'eventuale gara tra gli offerenti di cui all'*art. 573 c.p.c.*;

8) a redigere il verbale delle operazioni di vendita;

9) agli ulteriori adempimenti di cui all'*art. 574 c.p.c.*;

10) all'aggiudicazione dell'immobile, a norma dell'*art. 581 c.p.c.*

11) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'*art. 583 c.p.c.*;

12) agli adempimenti *ex art. 585, comma 2, c.p.c.*;

13) sull'istanza di assegnazione di cui agli artt. 588, 590 e 591, co. 3 *c.p.c.*;

14) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'*art. 508 c.p.c.*;

15) ad autorizzare l'aggiudicatario che ne faccia richiesta, ove previsto nell'avviso di vendita, al pagamento del prezzo in forma rateale ed alla immissione in possesso, previa verifica della fideiussione prestata *ex art. 574 c.p.c.*;

16) alla formazione del progetto di divisione (a tal riguardo, una volta provveduto al pagamento delle imposte e spese dovute sul decreto di trasferimento, il notaio inviterà le parti costituite a trasmettere presso il suo studio ed a depositare agli atti la nota specifica delle spese sostenute per il giudizio di divisione e depositerà altresì prospetto delle spese e compensi maturati dallo stesso delegato, che saranno liquidati da questo giudice con decreto; il progetto di divisione sarà, quindi, trasmesso senza indugio a questo giudice, il quale potrà apportarvi eventuali variazioni e provvederà comunque a fissare apposita udienza dinanzi a sé per l'approvazione dello stesso);

17) a ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari: la restituzione dovrà avere luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.



Spese

dispone che il professionista delegato - entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza - provveda ad aprire un conto corrente bancario/posizione *Tribun web* presso il seguente istituto di credito: BCC DI SAN GIOVANNI ROTONDO;

dispone che:

- il conto corrente sia intestato al Tribunale di Foggia con indicazione del numero della procedura (“Tribunale Foggia Proc. n. R.G.”);
- il conto corrente sia con servizio di *home banking* per la verifica in tempo reale dell’accredito delle somme;
- su tale conto siano depositate le somme dovute a titolo di cauzione per la partecipazione alla vendita da parte degli offerenti, il saldo del prezzo di aggiudicazione ed il saldo delle spese versate dall’aggiudicatario, il fondo spese;

Parte attrice entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza dovrà versare sul conto intestato al giudizio (che il professionista delegato avrà cura di aprire entro giorni 15 giorni dalla nomina, dando comunicazione delle coordinate bancarie ai creditori costituiti) un fondo spese per far fronte agli adempimenti pubblicitari in misura pari ad € 2.000,00, avvertendo le parti che in caso di omissione saranno trasmessi a cura del delegato gli atti al giudice per le opportune determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.

Un ulteriore fondo spese dell’importo di € 1.500,00 potrà essere richiesto alle parti direttamente dal professionista delegato ed entro il termine da questi indicato e con il medesimo avvertimento di cui al punto che precede, nel caso debbano essere fissate nuove vendite od in presenza di pluralità di lotti per le spese di pubblicità od altre evenienze.

Il Delegato è autorizzato ad operare sul conto corrente intestato alla procedura per compiere le seguenti operazioni: disporre la restituzione delle somme accreditate a titolo di cauzione a coloro che non sono risultati aggiudicatari, disporre il bonifico per il pagamento delle fatture relative alla richiesta pubblicità e del contributo obbligatorio per la pubblicità sul portale ministeriale, pagare le imposte per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie mediante la presentazione dei relativi modelli F23 debitamente compilati e sottoscritti.

Tutti i pagamenti diversi da quelli suindicati, possono essere disposti solamente sulla base del progetto di distribuzione previa espressa autorizzazione di quest’ultimo.

Avviso di vendita

L’avviso di vendita di cui all’art. 570 c.p.c. dovrà indicare:

- la natura dell’immobile, il Comune in cui esso si trova, la sua ubicazione e i suoi estremi di identificazione catastale;
- il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., specificando che l’offerta minima dovrà essere pari al 75% del valore base d’asta;



-i siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima e le eventuali relazioni integrative depositate dall'esperto;

-il nominativo e il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore;

-la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica aggiornato di cui all'art. 30 del testo unico di cui al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 L. 28.2.1985, n.47 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, comma 2, della citata L. 28.2.1985, n. 47, ne dovrà essere fatta menzione nell'avviso, con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'art. 40, comma 6, della citata L. 28.2.1985, n. 47;

-l'esistenza di formalità (in particolare, domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento), vincoli od oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico (tali elementi potranno essere desunti dalla relazione di stima redatta dall'esperto, ai sensi dell'art. 173 bis disp. att.c.p.c.);

-la possibilità, per gli eventuali interessati, di stipulare un contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita: a tal fine, dovrà essere riportato nell'avviso l'elenco degli istituti bancari aderenti alla iniziativa promossa dall'A.B.I. (dei quali sarà indicato anche il recapito telefonico), con invito agli interessati a contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, per maggiori informazioni.

L'avviso di vendita dovrà, inoltre, precisare che:

- la cauzione (pari ad 1/10 del prezzo offerto) dovrà essere versata entro il termine previsto per la deliberazione delle offerte mediante un assegno circolare intestato alla procedura esecutiva per il caso di offerta analogica mentre per il caso di offerta telematica mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto intestato al giudizio (i cui estremi dovranno essere indicati precisamente nell'avviso di vendita) in tempo utile affinché la somma sia accreditata al momento della apertura delle buste e che, in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà versare il saldo prezzo, mediante assegno circolare ovvero mediante bonifico, entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza di indicazione del termine, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione;

- in caso di mancata aggiudicazione l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli oneri bancari) sarà restituito dal professionista delegato al soggetto offerente con disposizione di bonifico ovvero mediante deposito da eseguirsi nel termine di tre giorni lavorativi;

- le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto, imposte ipotecarie e catastali; spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni ipotecarie gravanti sull'immobile trasferito) sono a carico dell'acquirente. A tal fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, contestualmente al saldo del prezzo, una somma pari a un quinto del prezzo di aggiudicazione: ove detta



somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto a integrarla nella dovuta misura, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'invito all'uopo rivoltogli dal professionista delegato.

Ove l'aggiudicatario non provveda a versare, in tutto o in parte, le somme necessarie per il trasferimento del bene, il professionista delegato dovrà tempestivamente segnalare tale situazione ai competenti uffici, perché questi possano procedere al recupero coattivo degli importi dovuti e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;

- la vendita è a corpo e non a misura e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata, per cui l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura;

- la liberazione dell'immobile, ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l'aggiudicatario lo esoneri.

- ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Pubblicità legale

Della vendita sarà data pubblica notizia - a cura del professionista delegato - mediante:

- 1) inserimento, almeno 45 giorni prima del termine fissato ai sensi dell'art. 571 c.p.c. per la presentazione delle offerte, sul "portale delle vendite pubbliche" dei seguenti documenti: un estratto contenente la descrizione dell'immobile posto in vendita (da redigersi secondo i criteri della pubblicità commerciale), il valore d'asta e l'offerta minima, il termine per la presentazione delle offerte e la data fissata per la vendita; copia dell'ordinanza di vendita e copia dell'avviso di vendita redatto dal professionista delegato epurati dei riferimenti alla persona dell'esecutato; la planimetria del bene posto in vendita (se risultante dalla perizia); un numero congruo di fotografie del bene posto in vendita; con indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni per partecipare alla vendita e del nominativo del custode giudiziario;

- 2) pubblicazione, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 571 c.p.c., dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita, della relazione di stima (ed eventuale integrazione della stessa) redatta dall'esperto ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.c. – con l'oscuramento dei dati sensibili - sul sito internet: www.asteanunci.it.

Il professionista delegato dovrà rivolgersi alla EDICOM Finance s.r.l. (tel. 080.5722975, fax 080.5759057, e-mail info.bari@edicomsrl.it), che provvederà a curare le attività pubblicitarie che precedono di cui al punto



n. 2) nonché, sempre nel termine innanzi specificato, ad eseguire le ulteriori forme di pubblicità di cui al protocollo d'intesa n. 581 del 18 maggio 2015.

Si evidenzia che il professionista delegato anche sulla base delle peculiarità del compendio pignorato potrà richiedere - previa acquisizione del consenso delle parti - forme aggiuntive di pubblicità.

Il professionista delegato dovrà trasmettere tempestivamente alla EDICOM Finance s.r.l. l'avviso di vendita e la documentazione da pubblicare, in uno dei seguenti modi:

-via e-mail all'indirizzo info.bari@edicomsrl.it;

-via fax al numero 080.5759057;

-a mezzo posta o corriere presso l'indirizzo di seguito indicato: EDICOM Finance s.r.l., via San Donà 28/B, 30174 Mestre – Venezia.

Sarà cura del Professionista delegato eliminare, dalla copia della relazione di stima da trasmettere alla società incaricata della pubblicità, tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi dovranno essere oscurati con l'impiego di idonei accorgimenti).

Nell'avviso dovrà essere specificato che maggiori informazioni potranno essere fornite dal professionista delegato e che tutte le attività le quali, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al giudice e o dal Cancelliere o dal giudice, dovranno essere eseguite dal professionista delegato presso il suo studio o altro locale da questi indicato.

Offerte di acquisto:

Offerta telematica

L'offerta per la vendita telematica, da redigersi secondo il modulo fornito dal Ministero della Giustizia con trasmissione entro le ore 12.00 del giorno precedente la data della vendita esclusi i giorni festivi ed il sabato (qualora la data per la presentazione delle offerte cada in un giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12 del giorno immediatamente precedente) - dovrà contenere come prescritto dal D.M. 32/2015:

a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedimento;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedimento;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedimento;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto. Nel caso in cui il termine di pagamento indicato nell'offerta sia inferiore a quello di cui all'ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario per il pagamento del "saldo prezzo" a pena di decadenza.

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l) ;



n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5 dell'art. 12 del D.M. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard *ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization*.

Offerte con modalità analogica

Le offerte analogiche di acquisto dovranno essere depositate, in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita (esclusi i giorni festivi) presso lo studio del professionista delegato o altro locale da questi indicato. Sulla busta può essere indicato un "nome" di fantasia e la data della vendita. Nessun'altra indicazione deve essere apposta sulla busta.

L'offerta di acquisto deve essere munita di marca da bollo di € 16,00 e per la sua validità deve contenere:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto che presenta l'offerta d'acquisto a cui deve essere, in caso di aggiudicazione, intestato l'immobile. A tal proposito si precisa che non è possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni nella proposta d'acquisto devono essere indicate anche le generalità dell'altro coniuge. Se l'offerente è minorenne o interdetto, l'offerta deve essere sottoscritta dai genitori/tutore – previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, deve essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri. In caso di offerta a mezzo procuratore legale si applica l'art. 583 c.p.c.

b) i dati identificativi dell'immobile oggetto della proposta d'acquisto, così come indicati nell'avviso di vendita e l'indicazione del prezzo offerto che non può essere inferiore di oltre un quarto al valore di asta indicato nell'avviso di vendita a pena di inammissibilità;

c) il termine di pagamento del c.d. saldo prezzo ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri, non deve essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione dell'immobile. L'offerente può indicare un termine più breve, circostanza che potrà essere valutata dal Delegato ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Nel caso in cui il termine di pagamento indicato nell'offerta sia inferiore a quello di cui all'ordinanza di vendita, detto termine dovrà essere rispettato dall'aggiudicatario per il pagamento del "saldo prezzo" a pena di decadenza.

d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ivi compresi gli allegati, l'avviso di vendita e ogni altro documento pubblicato sul portale delle vendite giudiziarie in relazione all'immobile per il quale viene presentata l'offerta.

e) all'offerta di acquisto deve essere allegata, a pena di inammissibilità della proposta medesima, se l'offerente è persona fisica: la fotocopia del documento di identità ovvero del permesso di soggiorno e del



passaporto se di cittadinanza diversa da quella italiana o di un Paese UE) ; se persona giuridica, la visura camerale dalla quale si devono evincere i poteri del Legale Rappresentante ovvero la copia del verbale di assemblea per l'attribuzione dei poteri e/o un altro atto equipollente, nonché l'assegno circolare bancario e/o assegno circolare postale (i.e. in quest'ultimo caso quello di colore giallo) non trasferibile intestato a "Proc. N." seguito dal numero e dall'anno del procedimento, per un importo pari al 10 % del prezzo offerto a titolo di cauzione.

f) l'offerta presentata è irrevocabile e pertanto di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell'offerente;

Partecipazione alle operazioni di vendita

Stante l'inutilizzabilità delle aule di udienza da parte dei professionisti delegati, le vendite dovranno svolgersi preferibilmente presso l'ufficio dell'ausiliario ovvero in altro luogo da questi indicato.

Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il gestore della vendita telematica invierà all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'offerente che ha trasmesso l'offerta in via telematica un invito a connettersi al portale e ad accedere con le proprie credenziali. Lo stesso invito verrà trasmesso dal gestore della vendita telematica al recapito telefonico indicato dall'offerente.

L'offerente che presenzierà personalmente avanti al Delegato deve, a pena di esclusione dalla gara sincrona mista, comprendere e parlare correttamente la lingua italiana ed è tenuto a partecipare personalmente all'asta ovvero può farsi rappresentare da un avvocato munito di procura notarile rilasciata in data antecedente all'asta relativa alla proposta di acquisto depositata; procura che deve essere consegnata dall'avvocato al Delegato in sede d'asta. In caso, invece, di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell'art. 579, III comma, c.p.c. l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato.

Qualora in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c. sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso potrà essere disposto solo con il consenso di tutte le parti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 cod. proc. civ., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell'inizio della vendita sincrona mista e non prima dell'apertura delle offerte criptate e analogiche al fine dell'identificazione dell'offerente. Il Delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita sincrona mista solo previo provvedimento in tal senso emesso da questo giudice e a non celebrare la vendita sincrona mista quando tutte le parti abbiano espressamente rinunciato al giudizio con atto scritto previamente depositato in cancelleria.

Modalità della vendita e deliberazione delle offerte

Dispone che il **Gestore della Vendita Telematica** sia la società di seguito indicata:

- **Astalegale;**

- che il referente della procedura incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

Nella vendita il prezzo minimo di aggiudicazione sarà quello portato dall'offerta minima indicata nell'avviso di vendita.

Nell'ipotesi di presentazione di **unica offerta valida**:



a) se l'offerta sia pari o superiore al valore d'asta/ prezzo di riferimento indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà accolta anche se l'offerente sia *off line* o assente in sala aste;

b) se l'offerta sia inferiore al valore d'asta/prezzo di riferimento indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta), l'offerta sarà accolta salvo che: in primo luogo, il professionista delegato ritenga – in presenza di circostanze specifiche e concrete da indicare in ogni caso espressamente – che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;

nell'ipotesi di pluralità di offerte criptate e/o analogiche valide il professionista delegato inviterà gli offerenti alla gara sull'offerta più alta, con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto (salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al valore d'asta/prezzo di riferimento indicato nell'avviso di vendita).

In caso di adesione si partirà come prezzo base per la gara, dal valore dell'offerta più alta.

Con particolare riferimento alle modalità della gara l'aumento minimo non dovrà essere inferiore a 1/50 del prezzo indicato dal maggior offerente, arrotondato a discrezione del professionista delegato. Tra un'offerta ed una successiva offerta potrà trascorrere un tempo massimo di un (dicasi 1) minuto.

La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo senza che vi siano state offerte on line o analogiche migliorative rispetto all'ultima offerta valida.

Alla gara potranno partecipare, tramite connessione telematica, tutti gli utenti le cui offerte sono state ritenute valide nonché gli offerenti analogici presenti personalmente avanti il Delegato.

La gara, che si svolgerà in modalità sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni per l'esame delle offerte, salvo eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate dal professionista delegato al termine dell'apertura delle buste a tutti gli offerenti on line e presenti personalmente ammessi alla gara sincrona mista.

L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario del bene.

Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti (cui è equiparabile la mancata partecipazione alla deliberazione delle offerte), il professionista delegato aggiudicherà il bene a colui che abbia offerto il maggior prezzo o, in caso di parità di prezzo offerto, a chi abbia versato la cauzione di maggior importo o, in caso di parità di prezzo e di importo della cauzione, a chi abbia offerto di pagare nel minor tempo; ove le offerte siano tutte equivalenti, il professionista delegato aggiudicherà a colui il quale abbia presentato l'offerta per primo.

Vendita con incanto

La vendita all'incanto dovrà essere espressamente autorizzata dal G.I. sulla scorta di una previa e dettagliata relazione a cura del professionista delegato circa la presenza di indici positivi che facciano ritenere probabile il realizzo, attraverso tale modalità di vendita, di un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.

Aggiudicazione

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta o nell'avviso di vendita o, in mancanza di indicazione del termine, entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione (con la precisazione che il termine per il versamento ha natura perentoria e non è perciò



prorogabile ma è soggetto alla sospensione feriale), consegnando al professionista delegato, un assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Foggia - procedura esecutiva - con indicazione del relativo numero ovvero tramite bonifico bancario su conto intestato al giudizio.

Nello stesso termine, a pena di inefficacia e conseguente revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà bonificare sul conto intestato al giudizio o depositare presso l'Ufficio del professionista delegato un altro assegno circolare non trasferibile intestato al Tribunale di Foggia – giudizio di scioglimento della comunione - con indicazione del relativo numero (“Tribunale Foggia Proc. n. _____ R.G.” per un importo pari al venti per cento (20%) per tutte le tipologie di immobili del prezzo di aggiudicazione a titolo forfettario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza.

Si precisa che ai fini della verifica della tempestività del versamento si darà rilievo alla data dell'ordine di bonifico.

Il Delegato provvederà, altresì, ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto versamento del saldo prezzo e degli oneri dovuti, verificando presso la banca l'effettivo accredito dell'importo; quindi, entro 60 giorni dal pagamento, sulla base della documentazione acquisita e delle visure aggiornate, redigerà la bozza del decreto di trasferimento e la trasmetterà alla Cancelleria per sottoporla alla firma del Giudice, unitamente, se richiesto dalla legge, al certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale.

Ove il pagamento della cauzione e del saldo prezzo avvenga mediante assegno circolare le somme versate saranno immediatamente depositate dal professionista delegato sul conto corrente, da intestarsi unicamente alla procedura.

Di tale ultimo adempimento il professionista delegato dovrà fornire prova documentale in occasione del deposito della bozza del decreto di trasferimento.

Il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'importo del saldo prezzo e delle imposte conseguenti al trasferimento, il termine finale di tale versamento e le coordinate bancarie del conto corrente, intestato alla procedura esecutiva, da utilizzare per il pagamento, ove previsto, anche in forma rateale.

Saranno dichiarate inammissibili:

- le offerte criptate e analogiche depositate oltre il termine indicato nell'offerta di acquisto o nell'avviso di vendita (termine che in ogni caso non potrà essere superiore ai 120 giorni);
- le offerte inferiori al prezzo base dell'immobile (entro i limiti previsti per l'offerta minima) come sopra determinato dal G.I, salvo che il professionista delegato ritenga che non vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
- le offerte criptate e analogiche non accompagnate da cauzione prestata con le modalità stabilite nelle Disposizioni Generali e/o laddove prevista, il mancato deposito della fideiussione secondo le modalità stabilite nelle disposizioni generali di vendita.

Il professionista delegato - in caso di mancato tempestivo versamento del saldo prezzo e delle spese ed oneri di trasferimento o, per il caso di autorizzazione al pagamento rateale, di una sola rata entro 10 giorni dalla



scadenza del termine - dovrà darne tempestivo avviso al G.I. per i provvedimenti ritenuti necessari ai sensi e per gli effetti dell'art. 587 c.p.c.

Cessazione delle operazioni di vendita

In caso di vendita fatta in più volte o in più lotti, il Professionista Delegato dovrà disporre la cessazione della vendita, riferendone immediatamente al giudice dell'esecuzione, quando il prezzo già ottenuto raggiunga l'importo delle spese di esecuzione e dei crediti azionati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese (artt. 504 c.p.c. e 163, comma 1, disp. att. c.p.c.).

Decreto di trasferimento

Avvenuto il versamento del prezzo, con le modalità stabilite dagli artt. 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predisporrà il decreto di trasferimento, trasmettendo senza indugio gli atti al giudice; al decreto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile, quale risultante dal fascicolo processuale.

Al fine di consentire al giudice di ordinare la cancellazione di eventuali trascrizioni di pignoramenti o iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento, il notaio delegato provvederà ad acquisire presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile oggetto di vendita, dalla data del pignoramento sino a quella del decreto di trasferimento: l'onere della relativa spesa resterà a carico dell'aggiudicatario.

Progetto di divisione

In vista della formazione del progetto di divisione, il professionista delegato inviterà le parti costituite a trasmettere presso il suo studio ed a depositare la nota specifica delle spese sostenute per il giudizio di divisione e prospetto delle spese e compensi maturati dallo stesso delegato, che saranno liquidati da questo giudice con decreto; il progetto di divisione sarà, quindi, trasmesso senza indugio a questo giudice, il quale potrà apportarvi eventuali variazioni e provvederà comunque a fissare apposita udienza dinanzi a sé per l'approvazione dello stesso.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le vigenti norme di legge.

FISSA

-il termine di 12 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate;

DISPONE

- che, nell'ipotesi in cui la vendita non abbia esito positivo, il professionista delegato proceda ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591, secondo comma, c.p.c., ribassando il valore d'asta/prezzo di riferimento ogni volta di un quarto **fino ad un massimo di n. 2 ribassi;**



FISSA

per la verifica delle operazioni di vendita alla udienza del 1.2.2023.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Foggia, addì 4.3.2022

Il Giudice

Stefania Rignanese

